

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1673

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1993

Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme in materia
di soggetti equiparati ai lavoratori subordinati

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 12 febbraio 1955, n. 51, fu accordata la delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della delega ricevuta, sono state emanate norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'articolo 3 di tale decreto recita testualmente:

«Agli effetti dell'articolo 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sempre agli effetti dell'articolo 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:

a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;

b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso

di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere».

Dalla lettura di tale articolo si evidenzia l'equiparazione ai lavoratori subordinati dei soci di società anche di fatto che prestino la loro attività per conto delle società medesime.

In campo agricolo sono numerosissime le famiglie di coltivatori diretti, proprietarie o affittuarie di aziende - spesso modeste - che si sono costituite in società di fatto, comprendendo in tali società i componenti delle famiglie medesime.

Se tali famiglie coltivassero il fondo come impresa individuale non sarebbero soggette ai complessi adempimenti previsti dalla norma sopra citata.

Per il solo fatto di essersi costituiti in società di fatto rientrano nella sfera dell'applicabilità della norma medesima e ciò appare iniquo e inopportuno poichè discrimina le famiglie che conducono l'azienda sotto forma individuale rispetto a quelle che conducono l'azienda stessa in forma di società di fatto.

Appare opportuno modificare la norma su citata per evitare tale discriminazione e, pertanto, vi propongo, a rimedio di ciò, di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i soci di società e di enti in genere cooperativi, escluse le società di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi;».